

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

IL REVISORE UNICO

VISTA l'ipotesi di "Contratto integrativo decentrato anno 2017" trasmessa al Revisore, unitamente alla Relazione Illustrativa Tecnico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01/04/1999;

RILEVATO che tale fonte negoziale assegna all'Organo di revisione economico-finanziaria il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, ex art. 40 bis del D.lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare 19 luglio 2012 n. 25, i merito allo schema ed ai contenuti della Relazione illustrativa e della Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi, rispetto ai quali si rileva una sostanziale conformità degli atti trasmessi;

VERIFICATO che dalla documentazione esaminata l'ammontare complessivo del fondo risorse decentrate per l'anno 2016 è pari ad € 141.283,21 ed è così costituito:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	140.419,03
Risorse variabili	800,00
Economie art. 15 comma 1 lett. m) CCNL 01.04.1999 *	3.376,15
Economie art. 17 comma 5 CCNL 01.04.1999 *	866,24
Totale	145.461,42

*** risorse variabili NON soggette al limite del trattamento accessorio complessivo anno 2017**

VISTO l'art.9, comma 2-bis, del D.L.78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), il quale dispone che *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

CONSIDERATO che con la circolare n°20 dell'8.5.2015, registrata dalla Corte dei Conti in data 20.7.2015, la Ragioneria Generale dello Stato ha impartito, a tutte le amministrazioni pubbliche, le istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa alla luce delle disposizioni introdotte dalla Legge n° 147/2013;

RILEVATO che, al fine di determinare correttamente l'importo del taglio da operare su detti fondi a decorrere dal 2015, nella predetta circolare n°20/2015 la RGS ha evidenziato che:

non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

non dovrà procedersi alla decurtazione dell'ammontar delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all'eventuale riduzione del personale in servizio;

le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale devono essere decurtate permanentemente di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014, per effetto di quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 9, comma 2-bis del D.L.- n° 78/2010 (quindi sia l'applicazione del limite relativo all'anno 2010 che la riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell'anno 2014 rispetto al 2010);

le amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo all'anno 2014 abbiano escluso talune risorse di alimentazione del fondo (ad esempio la RIA dei cessati), l'ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dal 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014;

L'art. 1, comma 236 della L. 208/2015 testualmente dispone: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della L. 07/08/2015, n. 124, [...] a decorrere dal 01/01/2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, [...], non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Considerati i limiti imposti dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 che prevede: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

Vista la deliberazione la Deliberazione n. 59/2017/PAR Corte dei conti La Sezione del controllo per la Regione Sardegna, per cui le somme non utilizzate nei precedenti esercizi per salario accessorio possono essere legittimamente utilizzate nell'esercizio successivo

Ritenuto che, il Fondo risorse decentrate 2017 come definito con il provvedimento proposto:

- consente di rispettare l'obbligo di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della L. 296/2006, con riferimento al valore medio del triennio precedente (2011/2013) in applicazione del DL 24 giugno 2014 n. 90, convertito in legge 11/08/2014 n. 114;

- consente di rispettare l'obbligo previsto dall'art. 23 del d.lgs. 75/2017 per il quale l'ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all'importo del 2016;

TENUTO CONTO che nel provvedimento proposto sono espressamente indicate le fonti di copertura dell'importo destinato al Fondo decentrato, e che le stesse trovano complessivamente copertura nel Bilancio 2017;

Ciò considerato,

TENUTO CONTO che l'Ente:

- Non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale;
- Allo stato è presumibile rispetti i vincoli di Finanza Pubblica 2017, oltre ad averli rispettati per il 2016;

VISTI i pareri di regolarità contabile e di copertura di spesa, e di regolarità tecnica espressi dal competente responsabile, e quindi la sussistenza della copertura finanziaria del Fondo Decentrato,

Esprime parere favorevole sull'ipotesi contrattuale di cui trattasi.

13/12/17

Parere 18/2017

IL REVISORE UNICO

Mannini Nicoletta

Firmato digitalmente